



# **COMUNE DI PEDACE**

*(Provincia di Cosenza)*



## **REGOLAMENTO**

**Per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale**

**I.U.C.**

**(TASI - IMU)**

**(Approvato con delibera del C.C. n. 24 del 01/08/2014)**

## **Indice**

### **CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC**

Art. 1.A

Art. 2.A Oggetto del Regolamento Funzionario  
responsabile del tributo

Art. 3.A

Art. 4.A Riscossione

Art. 5.A Dichiarazione

Art. 6.A Versamenti

Art. 7.A Competenza nel a liquidazione

Art. 8.A Ravvedimento

Art. 9.A Accertamenti-Rimborsi Art. 10.A

Art. 11.A Calcolo degli  
interessi Arrotondamenti  
-133 Art. 12.A

Art. 13.A Importo minimo dei versamenti e di rimborsi

Art. 14.A Termine adozione tariffe ed aliquote

Art. 15.A Trasmissione del e deliberazioni e dei regolamenti

Art. 16.A Contenzioso e rateizzazione

Art. 17.A Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 18.A Entrata in vigore-Trattamento dei dati personali

### **CAPITOLO B – IMU**

Art. 1.B - Oggetto

Art. 2.B - Presupposto del 'imposta

Art. 3.B - Soggetti attivi

Art. 4.B Soggetti passivi

Art. 5.B - Base imponibile

Art. 6.B - Definizione di fabbricato

Art. 7.B - Unita immobiliare adibita ad abitazione principale

Art. 8.B - Area fabbricabile  
Art. 9.B - Definizione di terreno agricolo  
Art. 10.B - Esclusioni  
Art. 11.B - Esenzioni  
Art. 12.B - Riduzioni  
Art. 13.B - Aliquote e detrazioni d'imposta  
Art. 14.B - Modalità di versamento  
Art. 15.B - Importi minimi  
Art. 16.B - Dichiarazioni  
Art. 17.B - Accertamento e liquidazione dell'imposta  
Art. 18.B - Riscossione coattiva  
Art. 19.B - Rimborsi  
Art. 20.B - Sanzioni ed interessi  
Art. 21.B - Contenzioso  
Art. 22.B - Dichiarazione sostitutiva  
Art. 23.B - Funzionario responsabile  
Art. 24.B - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili  
Art. 25.B – Normativa di rinvio  
Art. 26.B – Norme abrogare  
Art. 27.B – Efficacia del regolamento

## **CAPITOLO C – TASI**

Art. 1.C – Oggetto e scopo del regolamento  
Art. 2.C – Istituzione della TASI  
Art. 3.C - Presupposto dell'imposta  
Art. 4.C Esclusioni  
Art. 5.C - Soggetti passivi  
Art. 6.C - Base imponibile  
Art. 7.C - Determinazione dell'aliquota  
Art. 8.C - Soggetto attivo  
Art. 9.C - Detrazioni – riduzioni esenzioni  
Art. 10.C - indicazione analitica servizi indivisibili  
Art. 11.C Dichiarazioni  
Art. 12.C - Definizione di fabbricato  
Art. 13.C - Unita immobiliare adibita ad abitazione principale

Art. 14.C - Area fabbricabile  
Art. 15.C - Determinazione del valore del e aree fabbricabili  
Art. 16.C - Decorrenza aree fabbricabili  
Art. 17.C - Modalità di versamento  
Art. 18.C - Scadenze di versamento  
Art. 19.C - Modelli di pagamento  
Art. 20.C - Somme di modesto ammontare  
Art. 21.C Riscossione  
Art. 22.C - Funzionario responsabile del tributo  
Art. 23.C Accertamento  
Art. 24.C - Riscossione coattiva  
Art. 25.C Rimborsi  
Art. 26.C – Normativa di rinvio  
Art. 27.C – Efficacia del regolamento

## **CAPITOLO D – TARI**

Art. 1.D Oggetto del Regolamento  
Art. 2.D - Istituzione del a TARI  
Art. 3.D  
Art. 4.D Gestione e classificazione dei rifiuti  
Art. 5.D-Sostanze escluse dal a normativa sui rifiuti  
Art. 6.D-Soggetto attivo  
Art. 7.D-Presupposto per l'applicazione del tributo  
Art. 8.D-Soggetti passivi  
  
Art. 9.D-Locali ed aree non soggetti al tributo-Esclusione dal 'obbligo di conferimento  
Art. 10.D  
Art. 11.D-Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio  
Superficie degli immobili

-173Art. 12.D

Art. 13.DCosto di gestione

Art. 14.D-Determinazione del a tariffa

Art. 15.D-Articolazione del a tariffa

Art. 16.D-Periodi di applicazione del tributo

Art. 17.D-Tariffa per le utenze

domestiche-Occupanti le utenze domestiche

Art. 18.D

Art. 19.D Tariffa per le utenze non  
domestiche Classificazione del e utenze non domestiche  
Art. 20.D

Art. 21.D Scuole statali

Art. 22.D Tributo giornaliero

Art. 23.D Tributo provinciale

Art. 24.D Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 25.D Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 26.D Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 27.D Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 28.D Obbligo di dichiarazione

Art. 29.D Contenuto e presentazione del a dichiarazione  
-560 Poteri del Comune

Art. 30.D

Art. 31.D Accertamento-Sanzioni Art.

32.D - Funzionario responsabile

-1040 Art. 33.D

Art. 34.D Riscossione

Art. 35.D Interessi

Art. 36.D Rimborsi

Art. 37. D-Somme di modesto ammontare

Art. 38.D Contenzioso

Art. 39.D Normativa di rinvio

Art. 40.D Efficacia del regolamento e norme abrogate

Art. 41.D Clausola di adeguamento-Disposizioni transitorie *Piano Finanziario e*

*Triffe (approvato con D.C. n° 25/2014) : Categorie di utenze non  
domestiche*

# **CAPITOLO A – Disposizioni generali “IUC” (Imposta Unica Comunale)**

## **PREMESSA**

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, istituita con Legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e col egato al a loro natura e valore e l'altro col egato al 'erogazione e al a fruizione di servizi comunali.

**La “IUC”, di seguito regolamentata in un testo unico e coordinato, si compone:**

**IMU:** imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di cui al 'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dal a Legge 22/12/2011, n. 214;

**TASI:** componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che del 'utilizzatore del 'immobile;

**TARI:** tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del 'utilizzatore.

## **ART. 1.A - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nel 'ambito del a potestà regolamentare prevista dal 'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione del 'Imposta Unica Comunale “IUC” nel Comune di Pedace in attuazione del 'art. 1, comma 639, del a legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., concernente tra l'altro:

a. Per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione del e tariffe;*
- la classificazione del e categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- la disciplina del e riduzioni tariffarie;*
- la disciplina del e eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì del a capacità contributiva del a famiglia, anche attraverso l'applicazione del 'ISEE;*

- *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali al e quali applicare, nel 'obbiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto al 'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

b. Per quanto riguarda la TASI:

- *la disciplina del e eventuali riduzioni, che tengano conto altresì del a capacità contributiva del a famiglia, anche attraverso l'applicazione del 'ISEE;*
- *L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi al a cui copertura la TASI è diretta.*

### **Art. 2.A – Funzionario responsabile del tributo**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quel o di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini del a verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **ART. 3.A – Riscossione**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.
2. Il Comune può, in deroga al 'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al a scadenza del relativo contratto, la gestione del 'accertamento e del a riscossione del a TARI, ai soggetti ai quali, al a data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al 'articolo 14 del decretollegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dal a legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. Nel caso di appalto del a gestione il Comune, con provvedimento adottato dal dirigente del 'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative al e proprie entrate e per quel e che si verificano sul proprio territorio, a



dipendenti del 'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, del e attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione del e altre entrate, ai sensi del 'articolo 52, comma 5, lettera 8 b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni del 'articolo 68, comma 1, del a legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al 'efficacia del verbale di accertamento.

4. Le funzioni di cui al comma 3 sono conferite ai dipendenti dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura del 'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

5. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso ne essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dal 'autorità giudiziaria, ai sensi del a legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o del a legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti del a riabilitazione.

#### **Art. 4.A - Dichiarazione (art. 1 c. da 684 a 687 lg 147/2013)**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al a IUC entro il termine del 30 giugno del 'anno successivo al a data di inizio del possesso o del a detenzione dei locali e del e aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dal a legge. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su model o messo a disposizione del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno del 'anno successivo a quel o in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nel a dichiarazione del e unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione del 'immobile e il numero del 'interno, ove esistente.

3. Ai fini del a dichiarazione relativa al a TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del a tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del a tariffa di igiene ambientale prevista dal 'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dal 'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini del a dichiarazione relativa al a TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione del a dichiarazione del 'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **ART. 5.A – Versamenti**

1. Il versamento dell'IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento all'IUC e all'IUC. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il Comune è il soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedendo, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per IUC e IUC.
4. Nel caso di impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione a favore del contribuente per il versamento del tributo IUC, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabilite dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
5. Le modalità di versamento di cui al comma 4 non saranno applicabili qualora in contrasto con la specifica disposizione normativa.

#### **Art. 6.A – Competenza nella liquidazione**

1. Il calcolo delle componenti tributarie **IMU e TASI** avviene in **autoliquidazione** ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la **TARI** avviene tramite **liquidazione d'ufficio** del tributo, ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati, secondo il seguente metodo:
  - a) **Il Comune** invia ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme da pagare per tributo comunale e tributo provinciale;
  - b) **Il versamento** è fissato secondo quanto previsto nella Delibera di Consiglio Comunale che approva sia le tariffe in vigore per l'anno in esame che il

numero del e rate e le scadenze dei pagamenti stessi. E' consentito il \_\_\_\_\_ pagamento in unica soluzione entro la scadenza del a 2^ rata;

- c) **Al Contribuente** che non versi al e prescritte scadenze le somme indicate nel 'invito, di cui al punto a), è notificato anche a mezzo raccomandata A.R. apposito avviso con invito al pagamento, in unica rata, entro sessanta giorni dal a ricezione, con addebito del e spese di notifica quantificate al costo del a raccomandata A.R. con arrotondamento al 'euro per eccesso;
- d) **In caso** di perdurante inadempienza: la competente Area Entrate provvederà al 'emissione del 'avviso di accertamento di cui al 'art. 10 del presente regolamento con addebito del e spese di notifica di cui al a precedente lett. c).

#### **ART. 7.A – Ravvedimento**

1. Ai sensi del 'art. 50 del a legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

a) la riduzione prevista al 'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e del e omissioni, anche se incidenti sul a determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza del a rata a saldo;

b) la sanzione di cui al 'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e del e omissioni, anche se incidenti sul a determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza del a rata a saldo.

#### **ART. 8.A – Accertamento**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una componente del a IUC al e prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% del 'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dal 'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi del 'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione del a dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al 'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dal a notifica del o stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, del a sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi del 'art. 1, comma 161, del a Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio e fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quel o cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nel a data del a spedizione; i termini che hanno inizio dal a notificazione decorrono per il contribuente dal a data in cui l'atto e ricevuto.
7. Ai sensi del 'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto del 'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sul a base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
8. Ai sensi del 'art. 50, comma 1, del a legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione del e sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi al a data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione del e sanzioni di cui al e norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dal 'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza e da intendersi trascorsi 12 mesi dal a data di decesso del soggetto passivo ed e applicabile quanto previsto dal precedente art. 7.A del presente regolamento.
9. Per tutto quanto non previsto dal e disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui al 'articolo 1, commi da 161 a 170, del a legge 27 dicembre 2006, n.296.
10. In caso di mancata col aborazione del contribuente o altro impedimento al a diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui al 'articolo 2729 del codice civile.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

#### **ART. 9.A – Rimborsi**

1. Ai sensi del 'art. 1, comma 164, del a legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso del e somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quel o in cui e stato definitivamente accertato il diritto al a restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui

è stato accertato il diritto al a restituzione quel o in cui è intervenuta decisione definitiva. Sul 'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dal a data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto al o stesso. Sul e somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dal a data di versamento, nel a misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dal 'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sul e somme rese decorrono dal a data di presentazione del a relativa istanza.

#### **ART. 10.A - Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi del 'art. 1, comma 165, del a legge 27 dicembre 2006, n. 296, e stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

#### **ART. 11.A – Arrotondamenti**

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento al 'euro per difetto se la frazione e inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **ART. 12.A - Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi**

1. Ai sensi del 'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede al 'accertamento, al 'iscrizione a ruolo e al a riscossione dei crediti relativi al presente tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 25,00 (venticinque/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi del 'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede sia al versamento in via ordinaria che e al rimborso per somme inferiori a 12,00 (dodici/00) euro per anno d'imposta. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti e per le liquidazioni.

### **ART. 13.A Termine adozione tariffe ed aliquote**

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

### **ART. 14.A Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deliberazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

### **Art. 15.A - Contenzioso - Rateizzazioni**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dalle o specifiche norme in materia, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle o specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3, se superiori a 100,00 Euro, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate:
  - a) fino a 6 rate mensili se l'importo totale è compreso tra 100,00 e 500,00 Euro;
  - b) fino a 12 rate mensili se l'importo totale è superiore a 500,00 Euro.

In caso di mancato pagamento di una rata il beneficio cessa.

#### **ART. 16.A - Abrogazioni e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 08 del 03 maggio 2012.
2. Al a data di entrata in vigore del a TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi del 'art. 1 comma 704 del a Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, e soppressa l'applicazione del a TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento del 'attività di accertamento del 'entrata relativa al e annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre al e disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché al e altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che al a normativa statale, al e disposizioni provinciali in materia .

#### **ART. 17.A - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

#### **Art. 18.A – Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti al fine del 'applicazione del a IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

## **CAPITOLO B – IMU**

### **ART. 1.B – Oggetto**

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione del 'imposta municipale propria (IMU) di cui al 'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dal 'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nel 'ambito della potestà regolamentare prevista dal 'articolo 52 del D. Lgs 446 del 15/12/1997 confermata dal D.lgs.23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'imposta unica comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

### **ART. 2.B – Presupposto dell'imposta**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

### **ART. 3.B – Soggetti attivi**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 0,76 per cento, ovvero sulla base della diversa aliquota prevista da norma di legge.



3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quella relativa alla quota comunale.

#### **ART. 4.B - Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o a cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ai soli fini dell'applicazione<sup>2.</sup> Ai sensi dell'art. 4,

comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito,

del'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

#### **ART. 5.B - Base imponibile**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo:

a) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

bbis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal

1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

b). Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al

1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori

di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi

di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

d) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare

del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

e) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi

sono  
iscritti  
in  
catast  
o con  
attribu  
zione  
di  
rendita  
, il  
valore  
è  
determ  
inato,  
alla  
data di  
inizio  
di  
ciascu  
n anno  
solare  
ovvero  
, se  
succes  
siva, al  
a data  
di  
acquisi  
zione,  
secondo i  
criteri sta  
luglio  
1992, n.  
applican



i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro del e finanze da pubblicare nel a Gazzetta Ufficiale . In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro del e finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sul a base del a rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio del 'anno successivo a quel o nel corso del quale tale rendita e stata annotata negli atti catastali, ed estensione del a procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 del 'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sul a base del e scritture contabili del locatore, il quale e obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

**3. La base imponibile e ridotta del 50 per cento:**

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al 'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo del 'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal 'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che al ega idonea documentazione al a dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente del a Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti del 'applicazione del a riduzione al a metà del a base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

### **ART.6.B – Definizione di fabbricato**

**1.** Fabbricato è quel a unita immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quel a unita immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione del a rendita catastale.

**2.** Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dal a costruzione e quel a che ne costituisce pertinenza, vale a dire quel 'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze del 'abitazione principale

esclusivamente le unità immobili classificate nel e categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stal e, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nel a misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna del e categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente al 'unita ad uso abitativo. Al e pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario del 'abitazione principale. In

la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nel a dichiarazione ICI/IMU originaria, ilpresenza di più

di una unità immobiliare classificata nel e categorie C/2-<sup>C/6</sup> -C/7, qualora

contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali del a pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento del a prima rata, cosi da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto al 'imposta a far tempo dal a data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

#### **ART. 7. B – Unita immobiliare adibita ad abitazione principale.**

1.Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Al 'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 del 'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo del 'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente

al a quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Si considerano abitazione principale ai fini del a sola detrazione di euro 200,00:

a) Gli alloggi oggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e /o occupata;

b) l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata.

5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

### **ART. 8. B – Area fabbricabile**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili situate nel territorio del Comune.



### **ART. 9.B. - Definizione di terreno agricolo**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito al 'esercizio del 'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi del 'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 11 comma 3 lettera h) del presente regolamento.

### **ART. 10.B - Esclusioni**

1. In via generale sono esclusi dall'imposta gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 – 910 - 12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

### **ART. 11.B – Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dal 'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

- b) i fabbricati classificati o classificabili nel e categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui al 'articolo 5bis del decreto del Presidente del a Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente al 'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 del a Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà del a Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e al e organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dal 'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di col ina delimitate ai sensi del 'articolo 15 del a legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui al 'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico del e imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente del a Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente al o svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché del e attività di cui al 'articolo 16, lettera a), del a legge 20 maggio 1985, n. 222.

*1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al a precedente lettera i) si applica solo al a frazione di unità nel a quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Al a restante parte del 'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 del 'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dal a legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.*

*2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente*

*attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.*

4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26bis,

febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relative ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

7. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il comune considera direttamente adibita ad abitazione

principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

**8.** L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146

del 24 giugno 2008;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### **ART. 12.B – Riduzioni**

**1.** Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inabitabili o di fatto non utilizzati, limitatamente

nico comunale con perizia a carico del  
proprietario, che al ega idonea documentazione al a dichiarazione. In alternativa, il  
contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del  
Decreto del Presidente del a Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a  
quanto  
previsto dal periodo precedente. La riduzione del a base imponibile nel a misura  
del

50% ha decorrenza dal a data in cui è accertato dal 'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dal a data di presentazione del a dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo . La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dal 'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Ai fini del 'applicazione del a riduzione di cui al a lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza del e seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche del e strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero del e scale o del tetto, con pericolo potenziale di crol o del 'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione del e carenze igienico sanitarie comunque rilevabili e sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dal a normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte del 'autorità competente e fino al a revoca del a stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini del 'IMU decorrono dal a data di emissione del 'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini del e agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire del a medesima riduzione. In caso contrario e necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

### **ART.13. B - Aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dal 'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dal 'art. 9 bis del a L.P. n. 36/1993.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari al 0,76 per cento. Il consiglio comunale, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,38 punti percentuali.
3. La somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mil e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 3,3 per mil e.
4. L'aliquota è ridotta al 0,4 per cento per l'abitazione principale non esente, avente le categorie A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
5. Il Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote può ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
6. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

#### **ART. 14.B - Modalità di versamento**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento.

e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

6. Ai sensi del 'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **ART. 15.B – Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **ART. 16.B – Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell'art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

#### **ART. 17.B – Accertamento e liquidazione dell'imposta**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.



3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.
5. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00.

#### **ART. 18.B – Riscossione coattiva**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
  - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
  - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
  - 180 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
  - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I

funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità al o svolgimento del e predette funzioni è accertata ai sensi del 'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo

esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente

entro il 31/12 del terzo anno successivo a quel o in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica

anche al a procedura di ingiunzione fiscale.

#### **ART. 19.B – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso del e somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quel o in cui è stato definitivamente accertato il diritto al a restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dal a notificazione del

provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta

Municipale Propria.

3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 'articolo 15.B.

#### **ART. 20.B – Sanzioni ed interessi**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale del e entrate, e del e seguenti norme :

a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.

b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.

c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge

22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

### **ART. 21.B – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dal 'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

### **ART. 22.B – Dichiarazione sostitutiva**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nel e forme di legge con la indicazione del e sanzioni previste dal a normativa vigente.

### **ART. 23.B – Funzionario responsabile**

1. Con delibera del a Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del 'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

### **ART. 24.B – Erronei Versamenti e conseguenti regolazioni contabili**

1. A decorrere dal 'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo al 'imposta municipale propria a un comune diverso da quel o destinatario del 'imposta, il comune che viene a conoscenza del 'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente del e somme indebitamente percepite. Nel a comunicazione, il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali del 'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario del e somme e quel o che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati

comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni contabili.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato

comune, si applica la procedura di cui al

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

7. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata

entro il termine di versamento del a prima rata, relativa al a medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

#### **ART. 25.B – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al e norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, al 'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, al a Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni del a normativa regolanti la specifica materia.

#### **ART. 26.B – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **ART. 27.B – Efficacia del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga al 'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° **gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal 'art. 2**bis** D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e del Decreto del Ministero del 'Interno del 29 aprile 2014, in osservanza del a disposizione contenuta nel 'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dal 'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

2. A decorrere dal 'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative al e entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero del 'economia e del e finanze, Dipartimento del e finanze, entro il termine di cui al 'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dal a data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. A decorrere dal 'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione del e aliquote e del e detrazioni nonché i regolamenti del 'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel 'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al 'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nel a suddetta

- Dipartimento del e finanze, sentita l'Associazione<sup>32</sup>

sezione gli elementi risultanti dal e delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero del 'economia e del e finanze,

nazionale dei comuni italiani. L'efficacia del e deliberazioni e dei regolamenti decorre dal a data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune e tenuto

al a pubblicazione degli atti come sopra indicati, nel 'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre del o stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

## **CAPITOLO C – TASI**

### **ART. 1.C - Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel 'ambito del a potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 del a Costituzione, dal 'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune Pedace, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi del 'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una del e due componenti del 'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.
2. Ai fini del 'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui al 'art. 1, commi da 161 a 170 del a L. 296/2006 e la L. 212/2000, recante norme sul o Statuto dei diritti del contribuente.

### **ART. 2.C. - Istituzione della TASI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dal a deliberazione di definizione del e aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dal 'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative del 'Imposta municipale propria (IMU), sul a base del a disciplina dettata dal e relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dal a legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **ART. 3.C – Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto impositivo del a TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi del 'imposta municipale propria.

### **ART. 4.C – Esclusioni**

1. Sono esclusi dal a TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

### **ART. 5.C - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui al 'art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al 'adempimento del 'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del o stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e del e aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del a TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul 'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nel a misura del 20 % per cento del 'ammontare complessivo del a TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 7.C.. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sul 'unità immobiliare.

### **ART. 6.C – Base imponibile**

1. La base imponibile del a TASI è quel a prevista per l'applicazione del 'IMU, da individuarsi nel a rendita rivalutata degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme al 'effettiva consistenza del 'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sul 'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile del 'immobile, in attesa del 'iscrizione del o stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal



contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso del o stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

#### **ART. 7.C – Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mil e. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mil e e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mil e.
4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dai precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore al 0,8 per mil e, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite del 1 per mil e.
6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.



### **ART. 8.C – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo del a TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

### **ART. 9.C – detrazioni – riduzioni – esenzioni**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote del a TASI di cui al precedente art. 5 , il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente al e abitazioni principali e al e unita immobiliari ad esse equiparate di cui al 'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dal a legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 del 'art. 1 del a legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilita 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dal o stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore al o 0,8 per mil e.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote del a TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 del a Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) smi, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dal e abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi al 'anno, al 'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dal 'imposta, fino al a concorrenza del suo ammontare, da applicare al e fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nel a facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dal o Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dal e regioni, dal e province, dai

comuni, dai e comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dal 'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini del 'applicazione del a lettera i) resta ferma l'applicazione del e disposizioni di cui al 'articolo 91bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dal a legge 24 marzo 2012, n.

27 e successive modificazioni.

6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 del 'art.1 del a Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilita 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 12, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad

incidere sul a determinazione del e detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il

Consiglio

Comunale, nel a deliberazione di determinazione del e detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terra conto del e eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

#### **ART. 10.C – Indicazione analitica servizi indivisibili**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi al a cui copertura la TASI è diretta.

#### **ART. 11.C – Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione del a dichiarazione del 'IMU.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno del 'anno successivo a quel o in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quel o in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del a determinazione del 'imposta.

3. La dichiarazione, redatta su model o messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno del 'anno successivo a quel o in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nel a dichiarazione del e

unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione del 'immobile e il numero del 'interno, ove esistente.

**4.** Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

**5.** Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

**6.** Le dichiarazioni presentate ai fini del 'applicazione del 'I.C.I. e del 'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento al a TASI.

**7.** Le denunce presentate ai fini del 'applicazione del a TARSU, del a TARES ovvero del a TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento al a TASI, ai fini del 'applicazione del a quota d'imposta dovuta dal 'occupante.

**8.** Rimane tuttavia dovuta la presentazione del a dichiarazione ai fini del a TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

**9.** In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione al e unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini del 'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione del 'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione del a dichiarazione nel e ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione del a sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dal 'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nel 'importo massimo previsto dal a stessa disposizione.

**10.** In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del 'applicazione del a TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dal 'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

### **ART. 12.C – Definizione di fabbricato**

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quella area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In

la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, in presenza

di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica e a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.
4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12.

### **ART. 13.C – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili



diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **ART. 14.C – Area fabbricabile**

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi, parcheggi, verde



pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e col controllo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

#### **ART. 15.C – Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504; la determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni; In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.
5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

#### **ART. 16.C – Decorrenza**

1. Per le aree già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale al momento del ’istituzione del ’imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente edificate, la TASI si applica dal a data del a sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta si applica dal 1° gennaio del ’anno successivo al ’entrata in vigore del e nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente al ’entrata in vigore del e nuove disposizioni urbanistiche.

#### **ART. 17.C– Modalità di versamento**

1. Il versamento è effettuato, in deroga al ’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui al ’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bol ettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

#### **ART. 18.C– Scadenze di versamento**

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento al a TARI e al a TASI. E comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 RATE, con scadenza nei mesi di GIUGNO e DICEMBRE.
3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
4. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

#### **ART. 19.C – Modelli di pagamento**

1. Il Comune provvede, di norma, al ’invio dei model i di pagamento preventivamente compilati per il versamento del a TASI.

2. Nel caso di impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione a favore del contribuente, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabilite dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

#### **Art. 20.C - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

#### **ART. 21.C – Riscossione**

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

#### **ART. 22.C – Funzionario responsabile del tributo**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### **ART. 23.C – Accertamento**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento del a IUC risultanti dal a dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione del a dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dal a notifica del o stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, del a sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dal e disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui al 'articolo 1, commi da 161 a 170, del a legge 27 dicembre 2006, n.296.

#### **ART. 24.C - Riscossione coattiva**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto del 'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in qui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
  - 60 giorni dal a notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti al e commissioni tributarie;
  - 60 giorni dal a notificazione del a sentenza non ulteriormente impugnata;
  - 
  - 1 anno e 46 giorni dal deposito del a sentenza di merito non notificata e

nonulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente del a Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
- b) sul a base del 'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e del e condizioni stabilite per gli agenti del a riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

#### **ART. 25.C – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 18 comma 1.

#### **ART. 26.C – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale

modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. (*Rinvio Dinamico*)

#### **ART. 27.C – Efficacia del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga al 'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° **gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal 'art. 2*bis* D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e del Decreto del Ministero del 'Interno del 29 aprile 2014, in osservanza del a disposizione contenuta nel 'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dal 'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

## **CAPITOLO D – TARI**

### **Art. 1.D - Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nel 'ambito del a potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 del a Costituzione (così come modificati dal a L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dal 'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta al a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, del 'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dal 'art.1 commi dal 639 al 704 del a Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del 'art. 1 del a citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) e smi.
3. Ai fini del 'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui al 'art. 1, commi da 161 a 170 del a L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sul o Statuto dei diritti del contribuente ed il Contratto si Servizio per la gestione dei rifiuti urbani.
4. La tariffa del tributo TARI si conforma al e disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del a Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2.D - Istituzione della Tari**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al o smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nel 'ambito del proprio territorio, ai sensi del a vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione del a Tari è disciplinata dal 'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dal e norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal e disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### **Art. 3.D - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sul l'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia<sup>3.</sup> Si definisce

<<rifiuto>>, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3

l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

#### **Art. 4.D - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni



geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo

di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

### **Art. 5. D - Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini del a prevalenza si considera l'intera superficie del 'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni del e circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dal 'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel 'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio del 'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Art. 6.D - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Il presupposto del a TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal a TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui al 'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi al e disposizioni urbanistico
  - b) *aree scoperte*, edilizie; sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema al 'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui al 'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione

semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'acciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 7.D - Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori dei medesimi.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 8.D - Locali ed aree non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità del e superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, cel e frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dal a data d'inizio dei lavori fino al a data di inizio del 'occupazione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o al a sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dal 'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva al 'accesso e al 'uscita dei veicoli dal 'area di servizio e dal lavaggio.
- g) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva al 'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 9.D - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo del 'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del 'articolo 8.

### **Art. 10.D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nel a determinazione del a superficie assoggettabile al a TARI non si tiene conto di quel a parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità al a normativa vigente.
2. Nel a determinazione del a superficie tassabile del e utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quel a parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dal a normativa sui rifiuti di cui al 'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
3. Non sono in particolare, soggette a tributo:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nel a selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) Le superfici del e strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
4. Relativamente al e attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando al 'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRELLERIE LAVANDERIE E TINTORIE	15%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	20%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	15%
GOMMISTI	10%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	10%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
MACELLERIE	25%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	20%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	10%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	5%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quella denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 11.D - Superficie degli immobili**

1. Fino alla compiuta attivazione del e procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica

e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione del e indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo del e unita immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari al 'ottanta per cento del a superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del a Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto del 'articolo 6 del a legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quel a calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area del a proiezione al suolo del a pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

#### **Art. 12.D - Costo di gestione**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui al 'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità al a normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sul a base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal 'affidatario del a gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento del a produttività e del a qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano del 'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;



b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 13.D - Determinazione della tariffa**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 14.D - Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alla modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività  $K_d$  di cui alle tabelle 4a e 4b, al . 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 15. D - Periodi di applicazione del tributo**

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo del 'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata al a data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso del 'anno, in particolare nel e superfici e/o nel e destinazioni d'uso dei locali e del e aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dal a data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art. 16. D - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa del a tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando al a superficie del 'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unita di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, al .1, del Decreto del Presidente del a Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile del a tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, al .1, del Decreto del Presidente del a Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo del a tariffa sono determinati nel a delibera tariffaria.

### **Art. 17.D - Occupanti le utenze domestiche**

(\*) Art.17D. com.3 Modificato con Del. C/C n.42 del 28/11/14 e Del. C/C n.17 del 24/07/15 riportato a pag. 70

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti e quel o del nucleo familiare risultante al 'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno

parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nel 'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 18. D - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, al .1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni

di cui al punto 4.4, al .1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

#### **Art. 19. D - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel Piano Finanziario e Tariffe Tari approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 01/08/2014.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte dello stesso compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale sulla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 20. D - Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente e sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

### **Art. 21.D - Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, sulle installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

### **Art. 22.D - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene del 'ambiente di cui al 'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato al a superficie dei locali e del e aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nel a misura percentuale deliberata dal a provincia sul 'importo del tributo comunale.

#### **Art. 23.D - Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nel a quota fissa e nel a quota variabile, al e utenze domestiche che si trovano nel e seguenti condizioni:

- contribuente proprietario di n° 2 abitazioni obbligatoriamente residente nel comune , al a seconda abitazione non abitata , si applica il tributo considerando un unico occupante .

#### **Art. 24.D - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze non domestiche

#### **Art. 25.D - Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità del e riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quel e previste dal a lettere a) al a lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dal a fiscalità generale del comune stesso.

3. Nel a delibera del Consiglio Comunale, di determinazione del e tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, del e agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso è la documentazione da presentarsi, in al egato, al 'apposito modulo di richiesta.

4. Al e agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nel e forme più adatte, oltre al a pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

6. Con deliberazione del a Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto al e predette riduzioni e l'entità del e stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica del e riduzioni proporzionali nel a medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione del e somme che eventualmente fossero già state versate.

#### **Art. 26.D - Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sul 'importo ottenuto dal 'applicazione del e riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% del 'intera tariffa.

#### **Art. 27.D - Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione del 'utenza;

b) la sussistenza del e condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno del e condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative al e modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dal 'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati al 'art. 7 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Art. 28.D - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno del 'anno successivo al a data di inizio del possesso o del a detenzione dei locali e del e aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unita immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini del a dichiarazione relativa al a TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, del a tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del a tariffa di igiene ambientale prevista dal 'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dal 'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)

3. L'obbligo di presentazione del a dichiarazione è assolto con il pagamento del a TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui al 'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dal a data di entrata in vigore del a stessa.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quel i per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa al e utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del 'intestatario del a scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero del 'interno, e i dati catastali dei locali e del e aree, nonché i dati del proprietario/i del o stesso;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e del e aree;



e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**6.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa al e utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e del e aree nonché i dati del proprietario/i del o stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**7.** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, e presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata al o stesso:

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) via fax

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

**8.** Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 29.D - Poteri del Comune**

**1.** Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quel o di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**2.** Ai fini del a verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 30.D – Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitiva.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

### **Art. 31.D – Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

### **Art. 32. D – Funzionario responsabile**

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 33. D – Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo del a componente TARI dovuto in base al e dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che ogni specifica utenza.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento al a TARI e al a TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione in corrispondenza del a scadenza del a prima rata stabilita dal Consiglio Comunale .
3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero quattro rate, con scadenza nei mesi di settembre, ottobre novembre e dicembre.
4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità.
5. E consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno.
6. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui al 'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Al contribuente che non versi al e prescritte scadenze le somme indicate nel 'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al 'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dal a ricezione, con addebito del e spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al 'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà al a riscossione coattiva con aggravio del e spese di riscossione.

### **Art. 34.D – Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nel a misura definita nel regolamento generale del e entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 35.D – Rimborsi**

1. Il rimborso del e somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quel o in cui è stato

accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sul e somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 36.D - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

#### **Art. 37.D – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dal o specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal o specifico regolamento in materia.

#### **Art. 38.D – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. (*Rinvio Dinamico*)

### **Art. 39.D – Efficacia del regolamento e norme abrogate**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi del 'articolo 1, comma 704, del a Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dal a legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 40.D - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente al e modificazioni del a normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente del e norme stesse.

### **Art. 41.D - Disposizioni transitorie**

1. I comuni possono, in deroga al 'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al a scadenza del relativo contratto, la gestione del 'accertamento e del a riscossione del a TARI, anche nel caso di adozione del a tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, al a data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al 'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dal a legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini del e previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del 'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini del a determinazione di quanto dovuto.

(\*) Con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 28/11/2014:” per le utenze domestiche condotte dai soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (Iscritti all'AIRE ) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi da persone fisiche, il tributo dovuto per intero il numero dei componenti il nucleo familiare pari a tre unità”;

(\*) Con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 24/07/2015:”per le utenze condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi da persone fisiche, il tributo dovuto per intero per il numero dei componenti il nucleo familiare pari a due unità”;